

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

**STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO
COMMERCIALISTI**

NOVITÀ

- | | | |
|----|---|--|
| 4 | TUTTI I SOGGETTI | Accesso al regime premiale per soggetti congrui e coerenti agli studi di settore |
| 5 | SOGGETTI IVA | Comunicazione dati liquidazioni IVA - Chiarimenti dell'Agenda delle Entrate |
| 6 | LAVORATORI RIENTRATI IN ITALIA | Chiarimenti ufficiali in merito agli incentivi per il rientro in Italia di lavoratori dall'estero |
| 8 | PERSONE FISICHE | Misure di attrazione per le persone fisiche ad alto reddito - Regime dei neo domiciliati |
| 9 | SOGGETTI IRES | Disposizioni attuative del regime di adempimento collaborativo |
| 9 | TUTTI I SOGGETTI | Fabbricati rurali - Iscrizione al catasto fabbricati - Regolarizzazione |
| 10 | TUTTI I SOGGETTI | Blocco degli aumenti dei tributi locali - Immodificabilità delle aliquote deliberate per l'anno 2015 |
| 11 | TUTTI I SOGGETTI | Blocco degli aumenti dei tributi locali - Enti con bilancio in disavanzo |
| 11 | SOGGETTI IRES | Fusione inversa e riserve in sospensione di imposta |
| 12 | SOGGETTI IVA | Soggettività passiva IVA delle società "in house" e delle aziende speciali |
| 13 | COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI | Proroga della dis-coll sperimentale |
| 14 | LAVORATORI | Contributo asilo nido - Presentazione della domanda - Istruzioni operative |

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

- | | | |
|----|--------------|--|
| 16 | SOGGETTI IVA | Comunicazione dati liquidazioni IVA - Differimento del termine |
|----|--------------|--|

PROCEDURE PRATICHE

- | | | |
|----|------------------|--|
| 17 | TUTTI I SOGGETTI | Versamento della prima rata di IMU e di TASI per l'anno 2017 |
|----|------------------|--|

FISCALE

ACCESSO AL REGIME PREMIALE PER SOGGETTI CONGRUI E COERENTI AGLI STUDI DI SETTORE

Prov. Agenzia delle Entrate 23.5.2017 n. 99553

TUTTI I SOGGETTI

Sono stati individuati dall'Agenzia delle Entrate (provv. 23.5.2017 n. 99553) i contribuenti soggetti agli studi di settore che possono usufruire, per il 2016, delle agevolazioni riconosciute in caso di congruità e coerenza.

Misure premiali

Nei confronti dei soggetti che applicano il "regime premiale":

- sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- è ridotto di un anno il termine di decadenza per l'attività di accertamento delle imposte dirette e dell'IVA;
- la determinazione sintetica del reddito complessivo (*ex art. 38 del DPR 600/73*) è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato, in luogo di almeno un quinto, come, invece, previsto per la generalità dei contribuenti.

Per beneficiare delle predette misure, il soggetto, oltre a risultare congruo e coerente rispetto agli indicatori approvati per gli studi di settore applicati, deve aver regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti, indicando fedelmente i dati richiesti dai modelli.

Fruibilità del regime premiale

Sono stati confermati, rispetto all'anno scorso:

- l'esclusione dal regime per gli studi relativi alle attività professionali;
- i criteri di scelta degli studi in base agli indicatori di coerenza approvati per ciascuno di essi.

A quest'ultimo riguardo, possono fruire del regime solo i contribuenti soggetti agli studi di settore per i quali risultano approvati:

- gli indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra quelle individuate (ovverosia indicatori di efficienza e produttività del fattore lavoro, di efficienza e produttività del fattore capitale, di efficienza di gestione delle scorte, di redditività e di struttura);
- gli indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle sopra indicate e che contemporaneamente prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".

FISCALE

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI IVA – CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 29.5.2017 n. 127
e risposte Agenzia delle Entrate 26.5.2017

SOGGETTI IVA

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 26.5.2017, sul proprio sito internet istituzionale (sezione "Cosa devi fare" > "Comunicazioni" > "Liquidazioni periodiche Iva" > "Faq"), le risposte a sedici domande frequenti (FAQ) riguardanti la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (d'ora in avanti "Comunicazione") la cui presentazione è stata prorogata al 12.6.2017. La notizia è stata resa nota con il comunicato stampa Agenzia delle Entrate 29.5.2017 n. 127.

Si riportano, di seguito, alcuni dei principali chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria.

CREDITO IVA RISULTANTE DAL PERIODO PRECEDENTE

Nel rigo VP8 (Credito periodo precedente) deve essere indicato l'intero importo del credito IVA del periodo precedente (al netto dell'eventuale quota richiesta a rimborso o in compensazione tramite il modello IVA TR) e non la sola quota utilizzata in detrazione.

OPERAZIONI SOGGETTE A INVERSIONE CONTABILE

Il cedente o prestatore deve includere nel rigo VP2 (Totale operazioni attive) anche l'imponibile delle operazioni attive per le quali l'IVA, in base a specifiche disposizioni, è dovuta dal cessionario o committente (meccanismo del "reverse charge").

Il cessionario o committente, con riguardo alle predette operazioni, deve indicare:

- l'imponibile nel rigo VP3 (Totale operazioni passive);
- l'imposta a debito sull'operazione nel rigo VP4 (IVA esigibile);
- l'imposta a credito sull'operazione, se detraibile, nel rigo VP5 (IVA detratta).

OPERAZIONI CON IVA A ESIGIBILITÀ DIFFERITA

Per le operazioni attive con IVA a esigibilità differita:

- l'imponibile deve essere compreso nel rigo VP2 (Totale operazioni attive) del mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione;
- l'imposta deve essere inclusa nel rigo VP4 (IVA esigibile) del mese (o trimestre) nel quale si verifica l'esigibilità.

CREDITO IVA DELL'ANNO PRECEDENTE

Con riguardo al credito IVA dell'anno precedente, di cui al rigo VP9, è stato chiarito, fra l'altro, che il soggetto passivo IVA:

- non è tenuto a indicare, nel citato rigo del mese di gennaio, l'intero credito se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Il credito IVA dell'anno precedente potrà essere indicato (in tutto o in parte) nel rigo VP9 dei mesi successivi, quando il soggetto passivo intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche;
- qualora indichi l'intero credito IVA dell'anno precedente nel rigo VP9 del mese di gennaio, il credito partecipa alla liquidazione del predetto periodo. L'eventuale quota del credito non utilizzata non va indicata nel rigo VP9 del modulo relativo al periodo successivo (febbraio), ma nel rigo VP8 (credito periodo precedente) del citato modulo.

OPERAZIONI SOGGETTE A "SPLIT PAYMENT"

Il cedente o prestatore che effettui operazioni soggette al meccanismo dello "split payment" (art. 17-ter del DPR 633/72):

- deve riportare l'imponibile nel rigo VP2 (Totale operazioni attive);
- non deve indicare l'imposta nel rigo VP4 (IVA esigibile).

ASSENZA DI DATI DA INDICARE PER IL TRIMESTRE NEL QUADRO VP

L'obbligo di invio della Comunicazione, per il trimestre interessato, non sussiste in assenza di dati da indicare nel quadro VP (es. contribuente che nel periodo di riferimento non ha effettuato alcuna operazione attiva o passiva), salvo che non si debba dare evidenza del riporto di un credito dal trimestre precedente.

RETTIFICA DI UNA COMUNICAZIONE GIÀ TRASMESSA PER LA QUALE IL TERMINE DI PRESENTAZIONE È SCADUTO

Il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. La Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.

FISCALE

CHIARIMENTI UFFICIALI IN MERITO AGLI INCENTIVI PER IL RIENTRO IN ITALIA DI LAVORATORI DALL'ESTERO

Circ. Agenzia delle Entrate 23.5.2017 n. 17

LAVORATORI RIEN-
TRATI IN ITALIA

Con la circ. 23.5.2017 n. 17, l'Agenzia delle Entrate ha fornito rilevanti chiarimenti in merito alle misure volte ad agevolare le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un'attività di lavoro (L. 238/2010, artt. 16 del DLgs. 147/2015 e 44 del DL 78/2010).

LAVORATORI "CONTRO-ESODATI"

Con riferimento alla L. 238/2010, relativa ai lavoratori “contro-esodati”, l’Agenzia chiarisce che i cittadini dell’Unione europea in possesso di tutti i requisiti richiesti, purché rientrati in Italia entro il 31.12.2015, hanno la possibilità di applicare gli incentivi fiscali da essa previsti fino al periodo d’imposta 2017. Pertanto, fino a tale data possono avvalersi dell’agevolazione sia i soggetti rientrati in Italia, ad esempio, nel 2010 che ne beneficiano fin dal 2011, sia i soggetti rientrati in Italia entro il 31.12.2015, che ne possono beneficiare per i soli anni 2016 e 2017.

La circolare precisa, inoltre, che un lavoratore che ha acquisito la residenza fiscale nel 2015, perché ad esempio è rientrato a marzo 2015, non può accedere di diritto all’agevolazione per i lavoratori “impatriati”, fermo restando la possibilità di accedervi su opzione se possiede i requisiti richiesti dalla L. 238/2010.

LAVORATORI “IMPATRIATI”

In merito al regime dei lavoratori “impatriati” di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015, l’Agenzia chiarisce che per l’anno di imposta 2016 la norma riservava il beneficio fiscale ai soli redditi di lavoro dipendente, i quali concorrevano alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70%. A partire dal 2017, invece, l’agevolazione è stata estesa anche ai redditi di lavoro autonomo i quali, insieme ai redditi di lavoro dipendente, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta al 50%.

Con riferimento ai requisiti soggettivi necessari per accedere all’agevolazione, la circolare distingue tra:

- “manager e lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione” (art. 16 co. 1 del DLgs. 147/2015);
- “impatriati in possesso di laurea” (art. 16 co. 2 del DLgs. 147/2015);
- “lavoratori autonomi impatriati” (art. 16 co. 1-*bis* del DLgs. 147/2015).

RICERCATORI E DOCENTI

Il regime per il rientro di ricercatori e docenti dall’estero ex art. 44 del DL 78/2010 è divenuto permanente per effetto della L. 232/2016.

Tra i numerosi chiarimenti, si segnalano i seguenti:

- i titoli di studio conseguiti all’estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia e pertanto il soggetto interessato deve richiedere la “dichiarazione di valore” alla competente autorità consolare;
- l’attività di docenza e ricerca non necessariamente deve essere stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l’interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali qualificate attività all’estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi;
- i soggetti interessati devono svolgere in Italia attività di ricerca o docenza;
- è prevista l’incumulabilità con il regime speciale per lavoratori “impatriati” e “contro-esodati”.

FISCALE

MISURE DI ATTRAZIONE PER LE PERSONE FISICHE AD ALTO REDDITO - REGIME DEI NEO DOMICILIATI

Circ. Agenzia delle Entrate 23.5.2017 n. 17

PERSONE FISICHE

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 23.5.2017 n. 17, fornisce anche chiarimenti in relazione al regime opzionale di imposizione sostitutiva per le persone fisiche ad alto reddito che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (art. 24-*bis* del TUIR).

TRASFERIMENTI EFFETTUATI NEL 2016

L'Agenzia fa salve le situazioni in cui il trasferimento in Italia sia avvenuto nel 2016 ma l'opzione sia esercitata con la dichiarazione relativa al periodo di imposta 2017. In altre parole, per i soggetti trasferiti in Italia nel 2016, sarà possibile optare per il regime di cui all'art. 24-*bis* del TUIR, dal periodo di imposta 2017, presentando la dichiarazione dei redditi entro il 30.9.2018.

REDDITI AGEVOLATI

Sono attratti nel regime di imposizione sostitutiva di cui all'art. 24-*bis* del TUIR:

- i redditi derivanti dal possesso, per interposta persona, di liquidità o proprietà immobiliari o dall'esercizio di altri diritti;
- i dividendi e le plusvalenze provenienti da regimi fiscali a fiscalità privilegiata (in tal caso, non sussiste l'obbligo di segnalazione in dichiarazione previsto dagli artt. 47 co. 4 e 68 co. 4 del TUIR);
- i redditi derivanti da CFC (i redditi prodotti dalla controllata estera non sono tassati per trasparenza in capo al socio controllante il quale non è tenuto a compilare il quadro FC, né a segnalare in dichiarazione la partecipazione nella controllata estera).

REDDITI ESCLUSI

Rimangono escluse dal regime di imposizione sostitutiva le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque anni di vigenza dell'opzione; secondo la circolare, questo principio vale anche con riferimento alle partecipazioni qualificate in società a regime fiscale privilegiato.

Durante il suddetto quinquennio, sussiste l'obbligo di indicare nel quadro RW il valore della partecipata estera.

ONERE DELLA PROVA DELLA RESIDENZA FISCALE

Se la persona fisica che assume la residenza fiscale in Italia proviene da uno degli Stati a fiscalità privilegiata di cui al DM 4.5.99, per i quali opera la presunzione di cui all'art. 2 co. 2-*bis* del TUIR, nell'istanza di interpello occorre indicare ed allegare documentazione idonea a provare l'effettiva residenza estera; a titolo esemplificativo, la circolare (parte III, § 3.2)

annovera i certificati di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Paese estero, i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo o per l'esercizio di un'attività, i contratti di lavoro, la documentazione relativa a consumi ed utenze estere, ecc.

REMISSIONE *IN BONIS*

Qualora il contribuente abbia versato l'imposta sostitutiva nei termini di legge, ma non abbia perfezionato l'opzione in sede di dichiarazione dei redditi, secondo quanto chiarito dalla circolare (parte III, § 4) opera la remissione *in bonis* di cui all'art. 2 del DL 2.3.2012 n. 16.

Pertanto, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 24-*bis* del TUIR, il contribuente può sanare l'omessa indicazione dell'opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, vale a dire la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo. In tal caso, il contribuente è tenuto al pagamento della sanzione di cui all'art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97 nella misura minima pari a 250,00 euro.

Diversamente, l'opzione per il regime non si considera perfezionata.

FISCALE

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Prov. Agenzia delle Entrate 26.5.2017 n. 101573

SOGGETTI IRES

In attuazione dell'art. 7 co. 5 del DLgs. 5.8.2015 n. 128, l'Agenzia delle Entrate ha emanato il provv. 26.5.2017 n. 101573, contenente alcune disposizioni attuative del regime opzionale di adempimento collaborativo. Al riguardo, si ricorda che tale regime, disciplinato dagli artt. 3 - 7 del DLgs. 128/2015, è volto ad instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente al fine di aumentare il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.

In particolare, il provvedimento in parola definisce:

- i doveri dell'Agenzia delle Entrate e del contribuente;
- le modalità di svolgimento della procedura;
- le cause di esclusione dal regime;
- la competenza degli Uffici per l'attività di controllo.

FISCALE

FABBRICATI RURALI - ISCRIZIONE AL CATASTO FABBRICATI - REGOLARIZZAZIONE

Comunicato Agenzia delle Entrate 24.5.2017 n. 117

TUTTI I SOGGETTI

Con il comunicato 24.5.2017 n. 117, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che saranno inviati oltre un milione di avvisi bonari ai proprietari dei fabbricati rurali censiti nel Catasto terreni che devono essere dichiarati al Catasto edilizio urbano.

Con tali avvisi ciascun soggetto può conoscere la propria posizione e verificare quali immobili sono soggetti all'obbligo dichiarativo.

RAVEDIMENTO OPEROSO

I proprietari che aderiranno all'avviso bonario, presentando una dichiarazione di aggiornamento catastale, potranno beneficiare del ravvedimento operoso.

In tal caso le sanzioni si ridurranno da un importo compreso tra 1.032,00 e 8.264,00 euro a un importo di 172,00 euro, cioè 1/6 del minimo.

COMUNICAZIONE DELLE INESATTEZZE

Chi riscontrasse inesattezze, potrà comunicare con l'Amministrazione finanziaria in due modi:

- compilando l'apposito modello di segnalazione allegato all'avviso;
- utilizzando il servizio *on line* sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

FISCALE

BLOCCO DEGLI AUMENTI DEI TRIBUTI LOCALI - IMMODIFICABILITÀ DELLE ALIQUOTE DELIBERATE PER L'ANNO 2015

Ris. Min. Economia e finanze 29.5.2017 n. 2/DF

TUTTI I SOGGETTI

Nella ris. 29.5.2017 n. 2/DF è stato ribadito che i Comuni non possono rimodulare le aliquote IMU e TASI anche se la somma delle aliquote rimane la stessa, in quanto cambia l'imposizione fiscale in capo ai contribuenti.

BLOCCO DEGLI AUMENTI DEI TRIBUTI LOCALI

L'art. 1 co. 26 della L. 208/2015 ha disposto il blocco degli aumenti delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali, rispetto alle misure applicate per il 2015. Successivamente, la disposizione è stata prorogata anche per l'anno 2017 dall'art. 1 co. 42 della L. 232/2016.

RIDUZIONE DELL'IMU E AUMENTO DELLA TASI

Nel caso di specie, è stato chiesto se fosse possibile ridurre l'aliquota IMU dal 10 per mille al 7,6 per mille e aumentare la TASI dallo zero al 2,4 per mille.

Tale redistribuzione delle aliquote IMU e TASI non può essere attuata in quanto verrebbero penalizzati gli occupanti (in quanto la TASI non sarebbe più a zero), determinando un maggior prelievo tributario.

Il Dipartimento delle Finanze evidenzia che, per poter attuare tali modifiche in rispetto delle disposizioni di legge, dovrebbe essere previsto:

- per gli immobili locati, il mantenimento delle aliquote IMU al 10 per mille e TASI a zero;
- per gli immobili non locati, l'aliquota IMU al 7,6 per mille e l'aliquota TASI al 2,4 per mille.

In alternativa, si potrebbe prevedere l'assoggettamento degli immobili dati in locazione alle nuove aliquote IMU (7,6 per mille) e TASI (2,4 per mille), con rinuncia però da parte del Comune alla TASI dovuta dagli occupanti (tale manovra, tuttavia, determinerebbe un risparmio di imposta per i proprietari degli immobili locati e quindi una riduzione del gettito per gli enti locali).

FISCALE

BLOCCO DEGLI AUMENTI DEI TRIBUTI LOCALI - ENTI CON BILANCIO IN DISAVANZO

Ris. Min. Economia e finanze 29.5.2017 n. 1/DF

TUTTI I SOGGETTI

Con la ris. 29.5.2017 n. 1/DF, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che, in deroga al c.d. "blocco degli aumenti dei tributi locali" di cui al co. 26 art. 1 della L. 208/2015 ed esteso anche all'anno 2017 dall'art. 1 co. 42 della L. 232/2016, nel caso in cui l'Ente locale abbia un bilancio in disavanzo, è possibile modificare le tariffe e le aliquote anche oltre il termine della deliberazione del bilancio di previsione, ma, in ogni caso, entro il 31 luglio di ciascun anno (il termine è perentorio). In ogni caso, la delibera di approvazione del bilancio di previsione deve essere adottata entro i termini.

TRIBUTI LOCALI CHE POSSONO ESSERE AUMENTATI

La possibilità di aumentare i tributi locali riguarda soltanto:

- la tassa rifiuti (TARI);
- il contributo di sbarco.

FISCALE

FUSIONE INVERSA E RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

Ris. Agenzia delle Entrate 24.5.2017 n. 62

SOGGETTI IRES

La ris. Agenzia delle Entrate 24.5.2017 n. 62 si è occupata del caso di una fusione societaria inversa tra due soggetti IAS/IFRS:

- ad una società controllata denominata Alfa che diviene l'incorporante. Il patrimonio netto di Alfa presenta un saldo attivo di rivalutazione ex L. 266/2005;
- la società controllante Beta che diviene l'incorporata; nel caso di specie, Beta possiede il 100% di Alfa.

RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA DELL'INCORPORANTE (E CONTROLLATA)

La fusione inversa del caso di specie segue quanto previsto dal documento OPI n. 2 di Assirevi che rimanda alle indicazioni contenute nel documento OIC n. 4.

Pertanto, si applica il principio dell'equivalenza "tra fusione inversa e fusione diretta". Tuttavia, osserva l'Agenzia delle Entrate, questo principio non può espandersi fino a coinvolgere la qualificazione delle voci di patrimonio netto della società risultante dalla fusione, poiché esso concerne gli effetti economici complessivi dell'operazione stessa e non può prevalere sul dato giuridico formale.

Nello specifico, l'incorporante/controllata mantiene il medesimo patrimonio netto che possedeva *ante* fusione cui si aggiunge l'avanzo di fusione e deve mantenere iscritto nel proprio patrimonio netto anche il saldo attivo di rivalutazione ex L. 266/2005 se non vuole integrare il presupposto impositivo di questa riserva stabilito dall'art. 13 della L. 342/2000.

FISCALE

SOGGETTIVITÀ PASSIVA IVA DELLE SOCIETÀ "IN HOUSE" E DELLE AZIENDE SPECIALI

Risposta a interrogazione parlamentare 23.3.2017 n. 5-10835

SOGGETTI IVA

Nella risposta all'interrogazione parlamentare 23.3.2017 n. 5-10835 è stato chiarito che la prassi amministrativa risulta coerente con i principi statuiti dalla Corte di Giustizia UE 29.9.2015 causa C-276/14 in materia di soggettività passiva IVA. Secondo la prassi, infatti, gli enti strumentali dell'ente locale dotati di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto (approvato dal consiglio comunale o provinciale), come per esempio le società *in house* e le aziende speciali, hanno natura commerciale e assumono rilevanza ai fini IVA e IRES.

ATTIVITÀ ECONOMICHE SVOLTE DA UN'UNITÀ ORGANIZZATIVA DI UN COMUNE IN VESTE DIVERSA DA QUELLA DI PUBBLICA AUTORITÀ

L'interrogazione parlamentare prende spunto da quanto sancito dalla Corte di Giustizia UE 29.9.2015 causa C-276/14 con riguardo all'art. 9 par. 1 della direttiva 2006/112/CE. Tale disposizione, secondo i Giudici UE, deve essere interpretata nel senso che gli "*enti di diritto pubblico, quali le unità iscritte al bilancio comunale di cui al procedimento principale, non possono essere qualificati come soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in quanto non soddisfano il criterio di indipendenza previsto da tale disposizione*".

I parlamentari interroganti, alla luce della sentenza sopra richiamata, hanno chiesto al Governo se ritenesse urgente intervenire, in via amministrativa, per chiarire la normativa relativa alla qualificazione del soggetto passivo IVA con esplicito riferimento all'ente di diritto pubblico piuttosto che alle singole unità organizzative iscritte al bilancio.

SOGGETTIVITÀ PASSIVA IVA DELLE SOCIETÀ *IN HOUSE* E DELLE AZIENDE SPECIALI

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha premesso che:

- la citata sentenza della Corte di Giustizia UE, interpretando fra l'altro l'art. 9 par. 1 della direttiva 2006/112/CE, si è riferita a "quelle unità organizzative iscritte al bilan-

cio comunale prive di personalità giuridica, che non dispongono di beni propri” limitandosi, pertanto, a gestire i beni appartenenti al patrimonio del Comune e a svolgere attività in nome e per conto di quest’ultimo;

- le unità organizzative, di cui al punto precedente, non possono essere considerate soggetti passivi IVA, poiché prive del requisito di indipendenza richiesto dall’art. 9 par. 1 della direttiva 2006/112/CE;
- quanto descritto, tuttavia, non sembra riguardare gli enti strumentali dell’ente locale dotati di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto (approvato dal consiglio comunale o provinciale). A tali enti, rappresentati a titolo esemplificativo dalle società *in house* e dalle aziende speciali, è stata attribuita natura commerciale e rilevanza ai fini IVA e IRES dalla prassi amministrativa (es. ris. Agenzia delle Entrate 26.9.2005 n. 131).

Il Ministero, pertanto, ha concluso ritenendo che la prassi amministrativa risulta già coerente con quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE.

AMMORTIZZATORI SOCIALI PROROGA DELLA DIS-COLL SPERIMENTALE

Circ. INPS 23.5.2017 n. 89

COLLABORATORI
COORDINATI E
CONTINUATIVI

Con la circ. 23.5.2017 n. 89, l’INPS è intervenuto in merito all’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL) introdotta in via sperimentale dall’art. 15 del DLgs. 22/2015, fornendo chiarimenti e istruzioni in merito alla fase “transitoria” tracciata dal DL 244/2016 (c.d. “Milleproroghe”) e in scadenza il prossimo 30.6.2017.

Dall’1.7.2017, infatti, entreranno in vigore le nuove disposizioni introdotte dal c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”.

TERMINI DEL PERIODO DI PROROGA

Grazie alle disposizioni indicate all’art. 3 co. 3-*octies* del DL 244/2016, è possibile la prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennità DIS-COLL fino al 30.6.2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nel periodo di tempo compreso tra l’1.1.2017 e la predetta data del 30.6.2017.

DESTINATARI

Con riferimento ai destinatari, l’INPS, confermando l’originaria previsione dell’art. 15 del DLgs. 22/2015, ricorda che fino al 30.6.2017 potranno beneficiare della DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi (con esclusione degli amministratori e dei sindaci) anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata ex L. 335/95, non pensionati e privi di partita IVA.

Con l'occasione, si conferma altresì l'esclusione dalla tutela dell'indennità DIS-COLL degli assegnisti di ricerca, dei dottorandi e titolari di borsa di studio, i quali, però potranno beneficiarne a decorrere dall'1.7.2017, così come previsto dal "Jobs Act dei lavoratori autonomi".

REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA DIS-COLL

Per poter fruire dell'indennità di disoccupazione in argomento, è necessaria la presenza, al momento della presentazione della domanda, di entrambi i seguenti requisiti:

- il possesso dello stato di disoccupazione ex art. 19 co. 1 del DLgs. 150/2015;
- la possibilità di fare valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro fino alla data della predetta cessazione.

LAVORO

CONTRIBUTO ASILO NIDO - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - ISTRUZIONI OPERATIVE

Circ. INPS 22.5.2017 n. 88

LAVORATORI

La circ. INPS 22.5.2017 n. 88 fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell'agevolazione prevista per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido, introdotta a partire dall'1.1.2017, dall'art. 1 co. 355 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e attuata dal DPCM 17.2.2017.

La misura consiste in un buono erogato direttamente dall'INPS a sostegno delle famiglie con bambini nati o adottati a partire dall'1.1.2016, corrisposto nella misura massima di 1.000,00 euro su base annua e parametrato a 11 mensilità.

FINALITÀ DEL BUONO

La finalità del *bonus* è duplice, in quanto può essere erogato dall'INPS, direttamente al genitore richiedente:

- sotto forma di "Contributo asilo nido" per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (art. 3 del DPCM 17.2.2017), non cumulabile con le detrazioni fiscali, con cadenza mensile, dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio prescelto;
- sotto forma di "Contributo per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione", per agevolare l'introduzione di tali aiuti in caso di bambini minori di 3 anni impossibilitati a frequentare gli asili nido perché affetti da gravi patologie croniche (art. 4 del DPCM 17.2.2017), in un'unica soluzione, dietro presentazione di apposita attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di assegno potrà essere trasmessa dai genitori interessati, che siano in possesso dei requisiti prescritti, esclusivamente in via telematica con le modalità indicate dalla circolare in commento, a partire dal 17.7.2017 – data in cui sarà messa a disposizione la procedura informatica di acquisizione – fino al 31.12.2017.

CUMULABILITÀ

Il premio in esame è cumulabile con i “*voucher baby sitting*” e il contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia e dei servizi privati accreditati (introdotti in via sperimentale dall’art. 1 co. 356 e 357 della L. 232/2016).

Tuttavia, qualora sia richiesto sotto forma di “Contributo asilo nido”, il beneficiario non potrà fruirne, nel corso dell’anno, durante le stesse mensilità in cui beneficia delle due misure sperimentali citate.

FISCALE

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI IVA – DIFFERIMENTO DEL TERMINE

DPCM 22.5.2017 e comunicato stampa Ministero dell'Economia e delle Finanze 29.5.2017 n. 89 Scad. 12.6.2017

SOGGETTI IVA

Il DPCM 22.5.2017, pubblicato sulla *G.U.* 30.5.2017 n. 124, come anticipato dal comunicato stampa Ministero dell'Economia e delle Finanze 29.5.2017 n. 89, ha differito al 12.6.2017 il termine per la trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al primo trimestre 2017.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA *ex art. 21-bis* del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122 (d'ora in avanti "Comunicazione"), introdotta a partire dall'1.1.2017, deve essere trasmessa:

- su base trimestrale;
- entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre solare, ad eccezione della Comunicazione relativa al secondo trimestre per la quale la scadenza è fissata al 16 settembre di ciascun anno.

Il termine di presentazione della Comunicazione, qualora cada di sabato o in un giorno festivo, è posticipato al primo giorno feriale successivo.

La periodicità di presentazione della Comunicazione non cambia a seconda che il soggetto passivo IVA liquidi l'imposta con cadenza mensile o trimestrale (per opzione o per espressa disposizione di legge).

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2017

Il termine di presentazione della Comunicazione relativa al primo trimestre 2017, fissato originariamente per il 31.5.2017, è stato differito al 12.6.2017 dal DPCM 22.5.2017.

Si precisa che sono confermati, invece, i termini per la trasmissione delle Comunicazioni relative ai successivi trimestri dell'anno 2017:

- 18.9.2017, per il secondo trimestre, in quanto il 16.9.2017 è sabato;
- 30.11.2017, per il terzo trimestre;
- 28.2.2018, per il quarto trimestre.

FISCALE

VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DI IMU E DI TASI PER L'ANNO 2017

Entro il 16.6.2017

TUTTI I SOGGETTI

Entro il 16.6.2017 deve essere versata la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017.

Di seguito vengono riepilogati i principali aspetti da considerare per il versamento di tali tributi.

VERSAMENTO DELL'IMU

In generale, presupposto dell'IMU è il possesso di immobili riconducibili alle seguenti tre tipologie:

- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli,

così come definiti dall'art. 2 co. 1 del DLgs. 504/92 (decreto ICI).

Eliminazione dell'IMU per l'abitazione principale

La legge di stabilità per l'anno 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) ha stabilito che, a decorrere dal 2014, l'IMU non è dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari e le relative pertinenze censite nelle categorie:

- A/1 (abitazioni di tipo signorile);
- A/8 (abitazioni in ville);
- A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Analogo trattamento fiscale è riservato agli immobili assimilati per legge o dai Comuni alle abitazioni principali.

Abitazioni principali classificate in A/1, A/8 e A/9

I proprietari o titolari di diritti reali degli immobili "di lusso" (A/1, A/8 e A/9) adibiti ad abitazione principale continuano a pagare l'imposta.

In questi casi, l'aliquota rimane quella dello 0,4% (modificabile, in aumento o in diminuzione, da parte dei Comuni sino a 0,2 punti percentuali) con la detrazione di 200,00 euro.

La detrazione di 200,00 euro deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Immobili esenti dall'IMU

Talune tipologie di immobili, in ragione delle loro caratteristiche oggettive, sono esentate dal pagamento dell'IMU.

In particolare, sono esenti dall'IMU:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati destinati ad usi culturali *ex art. 5-bis* del DPR 601/73 (es. musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico, ecc.);
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11.2.29 e reso esecutivo con L. 27.5.29 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'ILOR in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dagli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o culto, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici; in caso di attività "mista", l'esenzione si applica solo alla frazione dell'unità immobiliare nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero animali, protezione delle piante, magazzini, depositi, ecc.);
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
- a decorrere dal 2016, i terreni agricoli:
 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A della L. 28.12.2001 n. 448;
 - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Possono essere previste esenzioni anche per le piccole e micro imprese nelle zone franche urbane (ZFU), oltre a quelle che possono essere deliberate dai Comuni.

Termine di versamento della prima rata dell'IMU

Entro il 16.6.2017, deve essere versata la prima rata dell'IMU per l'anno 2017 per tutte le rimanenti tipologie di immobili che non sono state escluse o esentate dal pagamento del tributo.

A titolo esemplificativo, si tratta:

- delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- delle unità immobiliari abitative diverse dall'abitazione principale, e relative pertinenze; vi rientrano, ad esempio:
 - le abitazioni tenute a disposizione (c.d. "seconde case");
 - le abitazioni concesse in locazione;
 - le abitazioni concesse in comodato (uso) gratuito;
- delle pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l'abitazione principale;
- degli altri fabbricati non abitativi (es. gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati), diversi dai fabbricati rurali strumentali;
- delle aree fabbricabili, ad eccezione di quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Determinazione della base imponibile IMU

Ai fini dell'IMU le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata e, quindi, a seconda che si tratti di:

- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.

Rispetto allo scorso anno non constano modifiche alle modalità di determinazione della base imponibile IMU, ad eccezione dei nuovi coefficienti stabiliti dal DM 14.4.2017 per i fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita catastale che risultino classificabili nel gruppo "D", interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Valore degli immobili ai fini dell'IMU per l'anno 2017			
Tipologia immobile		Descrizione	Base imponibile IMU
Terreni		Posseduti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola	esenti
		Posseduti da altri soggetti	$135 \times RD \times 125/100 = RD \times 168,75$
Fabbricati	C/1	Negozi e botteghe (C/1)	$55 \times RC \times 105/100 = RC \times 57,75$
	D (eccetto D/5)	Immobili a destinazione speciale (gruppo D)	$65 \times RC \times 105/100 = RC \times 68,25$
	A/10 e D/5	Uffici e studi privati (A/10) Banche e assicurazioni (D/5)	$80 \times RC \times 105/100 = RC \times 84$
Valore degli immobili ai fini dell'IMU per l'anno 2017			
Tipologia		Descrizione	Base imponibile IMU

immobile			
<i>segue</i>	B, C/3, C/4, C/5	Residenze collettive (gruppo B) Laboratori artigiani (C/3) Fabbricati e locali per esercizi sportive – es. palestre – (C/4) Stabilimenti balneari e di acque curative (C/5)	$140 \times RC \times 105/100 =$ $RC \times 147$
	A (eccetto A/10) C/2, C/6, C/7	Immobili ad uso abitativo (gruppo A, tranne A/10) Cantine, locali di deposito (C/2) Autorimesse e posti auto (C/6) Tettoie (C/7)	$160 \times RC \times 105/100 =$ $RC \times 168$

Dove:

RD = reddito dominicale iscritto in Catasto al 1° gennaio

RC = rendita catastale iscritta in Catasto al 1° gennaio

Riduzioni previste per alcune tipologie di immobili

La base imponibile IMU è ridotta del 50%:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del DLgs. 22.1.2004 n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio).

Per gli immobili locati a canone concordato l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

Aliquote IMU

L'aliquota IMU di base ("ordinaria") è pari allo 0,76%.

I Comuni, tuttavia, possono aumentarla o ridurla fino a 0,3 punti percentuali, quindi entro:

- un minimo dello 0,46%;
- un massimo dell'1,06%.

Per talune tipologie di immobili, i Comuni hanno il potere di stabilire aliquote ridotte rispetto a quella di base.

Nello specifico, è possibile ridurre l'aliquota IMU di base fino allo 0,4% in relazione ad una o più delle seguenti tipologie immobiliari:

- immobili non produttivi di reddito fondiario a norma dell'art. 43 del TUIR; si tratta:
 - degli immobili (in prevalenza fabbricati) utilizzati esclusivamente per l'esercizio di arti o professioni (es. studio professionale);
 - degli immobili (terreni e fabbricati) relativi ad imprese commerciali, siano essi immobili strumentali, merce o patrimoniali;
- immobili posseduti da soggetti passivi IRES;

- immobili locati o affittati.

Per l'abitazione principale e le relative pertinenze è prevista l'applicazione di un'aliquota IMU ridotta allo 0,4%.

I Comuni possono innalzare o ridurre tale aliquota fino a 0,2 punti percentuali, quindi entro:

- un minimo dello 0,2%;
- un massimo dello 0,6%.

Tipologie di immobili	Aliquota base (in percentuale)	Margine discrezionale dei Comuni	Aliquota minima	Aliquota massima
Abitazione principale e relative pertinenze	0,4%	0,2%	0,2%	0,6%
Altri immobili	0,76%	0,3%	0,46%	1,06%

Determinazione della prima rata dell'IMU scadente il 16.6.2017

I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno 2017 in due rate, scadenti:

- la prima, il 16.6.2017;
- la seconda, il 18.12.2017 (in quanto il 16.12.2017 è sabato).

Il contribuente può altresì provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16.6.2017.

L'art. 13 co. 13-bis del DL 201/2011 stabilisce che:

- il versamento della prima rata dell'IMU dovuta per il 2017 è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l'anno 2016;
- eventuali variazioni deliberate dai Comuni hanno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, entro il 18.12.2017, con eventuale conguaglio sulla prima rata (si veda anche la circ. Min. Economia e Finanze 23.5.2013 n. 2/DF).

Per determinare la prima rata scadente il 16.6.2017, quindi, dovrà essere calcolato il 50% dell'imposta dovuta calcolata con le aliquote e le detrazioni previste per l'anno 2016.

Come ricordato dall'IFEL in una news dell'8.5.2015, tuttavia, seppur con riferimento all'anno 2016 ma che, si ritiene, possa valere anche per il 2017, nel caso in cui il Comune abbia già deliberato aliquote e detrazioni ai fini dell'IMU (analogo discorso vale per la TASI), magari determinando condizioni più favorevoli rispetto al 2016, il contribuente potrà tenerne conto in sede di determinazione degli acconti.

Liquidazione e versamento dell'IMU

L'IMU è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'imposta è dovuta e deve essere liquidata in proporzione:

- alla quota di possesso;

- ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso; analogamente all'ICI, anche per l'IMU viene computato per intero il mese nel quale il possesso si sia protratto per almeno 15 giorni.

L'imposta è dovuta separatamente per ciascun Comune nel cui territorio sono situati gli immobili in relazione ai quali sussista il presupposto impositivo. Con riferimento a ciascun Comune, pertanto, occorre effettuare un distinto versamento.

Modalità di versamento particolari sono previste per gli immobili del gruppo "D" in quanto:

- rimane riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota dello 0,76% (si tratta del gettito derivante, ad esempio, da capannoni e opifici);
- i Comuni possono aumentare l'aliquota base degli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale "D" sino all'1,06% (il maggiore gettito è destinato all'ente locale).

I Comuni, quindi, anche per l'anno 2017, possono confermare l'aumento dell'aliquota dello 0,76% dei fabbricati in "D" sino all'1,06%, ma non possono ridurla sotto lo 0,76% (in tal senso ris. Min. Economia e Finanze 28.3.2013 n. 5/DF e circ. Min. Economia e Finanze 23.5.2013 n. 2/DF).

Modalità di versamento

Per quanto concerne le modalità di versamento, l'IMU può essere versata, in alternativa, mediante:

- il modello F24 "Ordinario";
- il modello F24 "Semplificato";
- l'apposito bollettino postale.

Particolari modalità di versamento sono previste per i soggetti residenti all'estero.

Codici tributo per il versamento dell'IMU mediante F24

Con la ris. 12.4.2012 n. 35, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU.

Si riportano di seguito i codici che potranno essere utilizzati per il versamento dell'imposta.

Codice tributo	Descrizione
3912	IMU - Imposta Municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE
3914	IMU - Imposta Municipale propria per i terreni - COMUNE
3916	IMU - Imposta Municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
3918	IMU - Imposta Municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE

I suddetti codici tributo devono essere utilizzati anche per il versamento dell'imposta municipale immobiliare (IMI) istituita dalla Provincia Autonoma di Bolzano con la L. Prov. 19.4.2014 n. 3.

La ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2013 n. 33 ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, dell'IMU per gli immobili a uso produttivo, classificati nel gruppo catastale "D".

Codice tributo	Descrizione
3925	IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
3930	IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE

Con la ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2015 n. 51 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta immobiliare semplice (IMIS), di cui all'art. 1 della legge della Provincia Autonoma di Trento 30.12.2014 n. 14.

Codice tributo	Descrizione
3990	IMIS - Imposta immobiliare semplice su abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014
3991	IMIS - Imposta immobiliare semplice per altri fabbricati abitativi - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014
3992	IMIS - Imposta immobiliare semplice per altri fabbricati - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014
3993	IMIS - Imposta immobiliare semplice per aree edificabili - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014
3994	IMIS - Imposta immobiliare semplice per sanzioni da accertamento - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014
3995	IMIS - Imposta immobiliare semplice per interessi da accertamento - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014
3996	IMIS - Imposta immobiliare semplice per sanzioni ed interessi da ravvedimento operoso - art. 1, legge Provincia Autonoma di Trento, n. 14/2014

Esempio - Abitazione principale "di lusso"

Ipotizziamo che il signor Mario Rossi possieda, dall'1.1.2013, al 100% un immobile sito nel Comune di Milano che costituisce abitazione principale, classificato nella categoria catastale A/1 con rendita pari a 2.800,00 euro.

Per le unità abitative adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il Comune di Milano ha deliberato per l'anno 2016 l'aliquota al 6 per mille.

Quindi, il calcolo da effettuare per il versamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2017 sarà il seguente:

- rendita catastale rivalutata: $2.800,00 \text{ euro} \times 1,05 = 2.940,00 \text{ euro}$;
- base imponibile IMU: $2.940,00 \times 160$ (coefficiente moltiplicatore per i fabbricati classificati nel gruppo A) = 470.400,00 euro;
- aliquota IMU 2016: 0,60%;
- detrazione per l'abitazione principale: 200,00 euro (dall'1.1.2014 non è più prevista l'ulteriore detrazione di 50,00 euro per i figli di età fino a 26 anni);
- IMU annua 2016: $470.400,00 \times 0,60\% = 2.822,40 \text{ euro} - 200,00 \text{ euro} = 2.622,40$;
- IMU da versare per la prima rata del 2017: $(2.622,40 \text{ euro} : 2 = 1.311,00 \text{ euro})$.

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI														
codice ente/ codice comune	Rav.	immob. variaz.	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati				
F 2 0			X		1	3912		2017	1.311,00					
detrazione				200,00	TOTALE				G	1.311,00H	SALDO (G-H)			1.311,00

Esempio - Immobile classificato nel gruppo "D"

Una società possiede interamente un opificio industriale classificato nella categoria catastale D/1, con rendita 25.000,00 euro, sito nel Comune di Torino.

Per l'anno 2016, così come per l'anno 2017, l'aliquota IMU è del 10,6 per mille (7,6 allo Stato e 3,0 al Comune). I calcoli da effettuare sono i seguenti.

Determinazione della base imponibile: $65 \times 25.000,00 \text{ euro} \times 105/100 = 1.706.250,00 \text{ euro}$

IMU dovuta per l'intero anno 2017: $1.706.250,00 \text{ euro} \times 0,0106 = 18.086,25 \text{ euro}$

IMU da versare entro il 16.6.2017 allo Stato: $1.706.250,00 \text{ euro} \times 0,0076 / 2 = 6.483,75 \text{ euro}$ (arrotondato a 6.484,00 euro)

IMU da versare entro il 16.6.2017 al Comune: $1.706.250,00 \text{ euro} \times 0,003 / 2 = 2.559,37 \text{ euro}$ (arrotondato a 2.559,00 euro)

Il modello F24 semplificato deve essere compilato come di seguito indicato.

MOTIVO DEL PAGAMENTO		IDENTIFICATIVO OPERAZIONE												
Sezione	cod. tributo	codice ente	rav.	immob. variaz.	acc.	saldo	num. immob.	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	detrazione	importi a debito versati	importi a credito compensati		
E L	392	L219			X		1		2017		6.484,00			
E L	392	L219			X		1		2017		2.559,00			
											SALDO FINALE		EURO +	9.043,00

VERSAMENTO DELLA TASI

Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo:

- di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale se accatastata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- di aree edificabili,

come definiti ai fini IMU.

Non sono assoggettati alla TASI i terreni agricoli.

Eliminazione della TASI per le abitazioni principali non di lusso dall'1.1.2016

A partire dall'1.1.2016 sono escluse da imposizione le unità immobiliari destinate ad abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

A tal proposito, il Min. Economia e Finanze, nella *news* 30.5.2016, ha precisato che, dall'anno 2016, la TASI non è dovuta:

- sia per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore;

- sia per quella destinata ad abitazione principale dall'occupante. In questo caso, la TASI resta dovuta solo dal possessore, che verserà l'imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento oppure, in mancanza di una specifica disposizione del Comune, nella misura del 90%.

Immobili assimilati *ex lege* all'abitazione principale

In generale, a meno che si tratti di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in tutte le ipotesi di unità immobiliari assimilate per legge o per regolamento comunale all'abitazione principale, il versamento della TASI non è dovuto (in tal senso la *news* Min. Economia e Finanze 30.5.2016).

Soggetti passivi

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari assoggettate al tributo.

In particolare sono soggetti passivi della TASI coloro che:

- possiedono (a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, enfiteusi o superficie),
- o detengono detti immobili.

Immobile occupato da un soggetto diverso dal possessore

In generale, nel caso in cui l'unità immobiliare risulti occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, sia il possessore che il detentore sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria (art. 1 co. 681 della L. 147/2013).

Pertanto:

- l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal regolamento comunale, compresa tra il 10% ed il 30% dell'ammontare complessivo calcolato applicando le aliquote stabilite dal Comune (se l'immobile è destinato ad abitazione principale si veda quanto detto precedentemente);
- la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Nei casi in cui le delibere comunali non abbiano effettuato una scelta sul punto, si deve porre a carico del detentore una quota del 10% che può considerarsi la "quota base"; conseguentemente, il restante 90% dell'imposta dovrà essere posta a carico del possessore.

Base imponibile della TASI

La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU.

Esenzioni dalla TASI

In materia di TASI, le principali norme che disciplinano esenzioni dall'imposta sono:

- l'art. 1 co. 3 del DL 6.3.2014 n. 16, conv. L. 2.5.2014 n. 68, riguardante le esenzioni stabilite *ex lege*;
- il co. 679 dell'art. 1 della L. 147/2013, concernente le esenzioni che possono essere deliberate dai Comuni;

- il co. 669 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha escluso dall'applicazione del tributo i terreni agricoli.

Sono esenti *ex lege* dalla TASI:

- gli immobili posseduti dallo Stato;
- gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati destinati ad usi culturali (es. musei, biblioteche, archivi, ecc.);
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nel Trattato lateranense dell'11.2.29;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'ILOR, in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società (esclusi i partiti politici), residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di culto.

Il Comune, inoltre, con regolamento, può prevedere riduzioni ed esenzioni della TASI nel caso di:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.

Riduzioni per gli immobili locati a canone concordato

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431 l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, ridotta al 75%.

Aliquote TASI

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.

I Comuni, tuttavia, con deliberazione del Consiglio comunale possono:

- aumentarla, fino ad un limite massimo;

- ridurla, fino al suo azzeramento.

L'aliquota TASI fissata dal Comune:

- sommata all'IMU, complessivamente, non deve superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- per gli anni dal 2014 al 2017 non può superare il 2,5 per mille.

Relativamente agli anni dal 2014 al 2017, è stato però stabilito che le aliquote TASI possono essere ulteriormente aumentate dello 0,8 per mille, in deroga ai suddetti limiti, a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate.

Di seguito si riporta una tabella con le aliquote minime e massime che, dall'1.1.2016, possono essere deliberate per la TASI in relazione alle diverse tipologie di immobili.

Aliquote minime e massime di TASI e IMU a partire dall'anno 2016			
Tipologia di immobile	TASI a partire dall'anno 2016	IMU a partire dall'anno 2016	Aliquota massima complessiva di TASI + IMU a partire dall'anno 2016
Abitazioni principali non di lusso (non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e immobili assimilati	esenti	esenti	zero
Abitazioni principali di lusso (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	da 0 a 3,3 per mille	da 2 a 6 per mille	6,8 per mille
Fabbricati rurali strumentali	da 0 a 1,0 per mille	esenti	1,0 per mille
Terreni agricoli	esenti	da 4,6 a 10,6 per mille	10,6 per mille
Fabbricati "merce" costruiti e invenduti (se non locati)	da 0 a 2,5 per mille	esenti	2,5 per mille
Altri immobili	da 0 a 3,3 per mille	da 4,6 a 10,6 per mille	11,4 per mille

Si ricorda che a seguito del blocco degli aumenti dei tributi locali (art. 1 co. 26 della L. 208/2015 e art. 1 co. 42 della L. 232/2016), i Comuni non possono aumentare le aliquote deliberate per l'anno 2015 (salvo alcune eccezioni. Cfr. ris. MEF 29.5.2017 n. 1/DF e 2/DF).

Liquidazione della TASI

La TASI, così come l'IMU, è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'imposta è dovuta e deve essere liquidata in proporzione:

- alla quota di possesso;
- ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella risposta 3.6.2014 n. 4, ha chiarito che, analogamente all'IMU, si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

Termini di versamento

Per l'anno 2017, il versamento della TASI deve avvenire:

- con una prima rata, scadente il 16.6.2017, sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite per l'anno 2016;
- con una rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno di riferimento:
 - scadente il 18.12.2017 (in quanto il 16.12.2017 è sabato);
 - sulla base delle “nuove” delibere comunali di approvazione delle aliquote e delle detrazioni per il 2017, pubblicate entro il 28.10.2017 sull'apposito sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - con eventuale conguaglio sulla prima rata.

È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.6.2017.

Modalità di versamento della TASI

Il versamento della TASI è effettuato mediante:

- il modello F24;
- oppure l'apposito bollettino di conto corrente postale, che è stato approvato con il DM 23.5.2014.

Per versare la TASI mediante il modello F24 occorre utilizzare i seguenti codici tributo, istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 24.4.2014 n. 46:

- “3958”, per la TASI relativa all'abitazione principale e relative pertinenze;
- “3959”, per la TASI relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- “3960”, per la TASI relativa alle aree fabbricabili;
- “3961”, per la TASI relativa agli altri fabbricati.

Importo minimo del versamento

Anche in relazione alla TASI (così come per l'IMU), deve ritenersi applicabile la disposizione contenuta nell'art. 1 co. 168 della L. 27.12.2006 n. 296, secondo cui il versamento non deve essere effettuato se l'importo dovuto è inferiore a 12,00 euro o al diverso importo previsto dal regolamento del Comune.

Esempio - Abitazione principale “di lusso”

Ipotizziamo di possedere interamente e per tutto l'anno 2017 un immobile nel Comune di Milano accatastato nella categoria A/1 e destinato ad abitazione principale.

Rendita catastale: 1.900,00 euro

Aliquota TASI 2016 per le abitazioni principali: 0,8 per mille
 Base imponibile TASI: 1.900,00 euro x 1,05 x 160 = 319.200,00 euro
 TASI dovuta per l'anno 2016: 255,36 euro
 TASI da versare per la prima rata 2017: 127,68 euro arrotondato a 128,00 euro
 Il modello F24 deve essere compilato come di seguito indicato.

agenzia entrate **Mod. F24 Semplificato**

DELEGA IRREVOCABILE A: _____

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

AGENZIA _____ PROV. _____

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE _____ codice ufficio _____ codice atto _____

cognome, denominazione o ragione sociale _____ nome _____

DATI ANAGRAFICI

data di nascita _____ sesso (M o F) _____ comune (o Stato estero) di nascita _____ prov. _____
 giorno mese anno

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare _____ codice identificativo _____

MOTIVO DEL PAGAMENTO IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

Sezione	cod. tributo	codice ente	ravv. variabili	immob. acc. saldo	num. irrimob. rateazione/ mese rit.	anno di riferimento	detrazione	importi a debito versati	importi a credito compensati
E L	3958	F 2 0 5		X	1	2017	0,00	128,00	
SALDO FINALE								EURO +	128,00

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

Esempio n. 2 – Fabbricati delle imprese destinati alla vendita e non locati

Si ipotizzi di dover determinare la TASI per l'anno 2017 di alcuni fabbricati, siti nel Comune di Roma, costruiti e destinati dall'impresa di costruzione alla vendita (immobili merce):

- Immobile 1 in A/2 con rendita 1.500,00 euro;
- Immobile 2 in A/3 con rendita 1.200,00 euro;
- Immobile 3 in A/4 con rendita 900,00 euro;
- Immobile 4 in A/2 con rendita 2.500,00 euro.

L'aliquota TASI deliberata per tali immobili dal Comune per l'anno 2016 è pari allo 0,8 per mille.

TASI dovuta per l'anno 2016 = [(1.500,00 x 1,05 x 160) + (1.200,00 x 1,05 x 160) + (900,00 x 1,05 x 160) + (2.500,00 x 1,05 x 160)] x 0,8/1000 = 819,84 euro

Per la prima rata dell'anno 2017, quindi, devono essere versati 410,00 euro (819,84 : 2 arrotondato per eccesso).

Il modello F24 deve essere compilato come di seguito indicato.



Mod. F24 Semplificato

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

codice ufficio codice atto
 cognome, denominazione o ragione sociale nome

DATI ANAGRAFICI

data di nascita sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov.
 giorno mese anno

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

MOTIVO DEL PAGAMENTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

Sezione	cod. tributo	codice ente	rav.	immob. variati	acc.	saldo	num. immob.	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	detrazione	importi a debito versati	importi a credito compensati
E L	3961	H 5 0 1			X	4			2017	0,00	410,00	
SALDO FINALE											EURO +	410,00

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO